SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA

N. 411

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BINAGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1994

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge offre una chiara e corretta interpretazione dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente, in quanto il limite di età pensionabile fissato al settantesimo anno di età, nel caso che non fosse già avvenuto il raggiungimento dei quarant'anni di servizio utile alla pensione, è stato interpretato in modo differente nel nostro territorio nazionale portando così ad ingiustizie verso alcuni operatori sanitari. È auspicabile perciò una chiarifica-

zione normativa che intervenga a risolvere su tutto il territorio nazionale questo stato di disagio determinato da un continuo sovrapporsi di atteggiamenti interpretativi e decisionali contrastanti. In conclusione si ritiene necessaria una uniformità di comportamento in questo particolare settore soprattutto in questa fase di avvio di una ristrutturazione del nostro mondo sanitario.

Questo disegno di legge ha lo scopo di eliminare ogni eventuale dubbio interpretativo garantendo un equilibrio all'interno della dirigenza sanitaria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.